

COMUNE DI SCURELLE
Provincia di Trento

CAPITOLATO D'ONERI GENERALI

per l'affido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi

1. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento le utilizzazioni boschive nelle proprietà dei Comuni e degli enti di cui all'art. 3 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48 devono essere effettuate da imprese in possesso del "Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco" rilasciato ai sensi della deliberazione Giunta provinciale n. 10702 dd. 23 agosto 1996.
2. Il legname prodotto nelle proprietà forestali di cui al comma precedente può essere venduto "in piedi" oppure utilizzato in amministrazione diretta e poi alienato in cataste assortimentate a piazzale o strada.
3. La vendita dei prodotti legnosi di norma è fatta previa delibera, mediante asta pubblica salvo che nella predetta delibera non si ritenga di adottare altro procedimento previsto dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23, nell'ufficio e nel giorno che verranno fissati da apposito avviso, o lettera di invito.

art. 1

per l'affido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi

CAPITOLATO D'ONERI GENERALI

A.S.U.C. di

COMUNE di

SERVIZIO ENTI LOCALI

SERVIZIO FORESTE

art. 5

1. La domanda di consegna sarà inoltrata dall'ente proprietario del bosco.
2. La consegna verrà effettuata sul posto da un rappresentante dell'Autorità forestale, alla presenza del responsabile dell'utilizzazione, con l'assistenza del custode forestale di zona che potrà assumere anche la veste di rappresentante del proprietario.

La consegna potrà altresì aver luogo in via fiduciaria, dietro specifica domanda dell'ente proprietario del bosco indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione.

3. La Ditta Appaltatrice dovrà attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, fatturazione ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate, contenute nel presente Capitolato Generale per l'utilizzazione e la vendita nonché a quelle che risultano specificate più puntualmente nel Verbale di Assegno di ciascun lotto e nel Capitolato d'Oneri Particolare.

- 4 La Ditta esecutrice dei lavori dovrà utilizzare tutte le piante che le saranno consegnate. La sezionatura del legname sarà effettuata, secondo le disposizioni impartite di volta in volta dall'Amministrazione.

5. Per l'esbosco dovranno essere utilizzate le tecniche più avanzate in modo da non arrecare danni al bosco e limitare i danni al legname utilizzato. L'abbassamento del legname per gravità dovrà essere evitato nei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.

6. La massa legnosa, nei vari assortimenti, dovrà essere accatastata a tassoni e cataste nelle posizioni e nei modi che saranno indicati; le cataste non eseguite correttamente dovranno essere rifatte a spese della ditta.

7. La ditta esecutrice è vincolata a non arrecare danni ambientali, all'asporto di tutti i rifiuti prodotti e ad attenersi alle norme forestali in materia di accensione di fuochi ecc.

art. 6

L'ente appaltante, per l'applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 19.9.1994, n. 626 e s.m.,

1. prende atto dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa attraverso la certificazione di cui al precedente art. 1;

2. fornisce all'impresa le informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle relative

4. Nel caso di gravi ritardi nell'inizio ed ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Amministrazione, si applicherà, per ogni giornata di ritardo, una penale il cui ammontare è fissato dal Capitolo d'oneri particolare.

art. 9

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 28 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Ente, nonché l'incameramento della cauzione.

2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi s'intenderà l'appaltatore.

art. 10

1. Qualsiasi questione dovesse insorgere fra Ente ed Appaltatore in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, verrà deferita al giudizio di tre arbitri da scegliersi di comune accordo, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

2. In caso di assenza, impedimento, astensione di arbitri oppure di mancato accordo fra le parti sulla scelta del collegio arbitrale, la terna sarà nominata nel modo seguente: un arbitro di nomina da parte della Ditta Appaltatrice, uno di nomina dell'Ente appaltante e un arbitro nominato dal Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento.

3. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

4. Per l'arbitrato valgono le norme del Codice di procedura civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

necessari affinché non vi possano essere errori o dubbi sul lotto, sulla sua ubicazione e sulle condizioni di vendita.

AMMISSIONE ALLA GARA

art. 14

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare d'oneri, per essere ammessi alla gara è necessario il deposito di una cauzione provvisoria stabilita nella misura minima del 5% sul presunto valore del lotto riportato nel verbale di assegno e/o nel capitolato particolare d'oneri.

2. I partecipanti alla gara dovranno inoltre versare per ciascun lotto, in contanti, una somma minima pari alla cauzione, quale deposito per spese contrattuali, salva liquidazione.

3. Detti depositi saranno fatti presso il Tesoriere dell'Amministrazione che vende. Tali versamenti saranno comprovati esclusivamente mediante esibizione delle ricevute rilasciate dal Tesoriere stesso e i depositi, per chi rimane aggiudicatario, resteranno vincolati fino alla stipulazione del contratto.

CONTRATTO DEFINITIVO

art. 15

1. Il processo verbale di aggiudicazione vincolerà l'aggiudicatario in relazione al pieno adempimento degli impegni assunti e, nel caso che tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione. In questo ultimo caso non avrà diritto ad alcun risarcimento all'infuori della restituzione dei soli depositi.

2. Stanno a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compra-vendita, di assegno, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc., nessuna esclusa od accennata, salvo la deroga del successivo art. 28.

1. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di compra-vendita o altro atto con forza di contratto, l'acquirente, tramite l'Ente venditore, o quest'ultimo, direttamente, dovranno chiedere all'Autorità Forestale la consegna del bosco e delle piante o legna oggetto della compra-vendita.

2. La domanda di consegna dovrà essere corredata da una copia del capitolato particolare d'oneri.

3. La consegna verrà effettuata da un rappresentante dell'Autorità Forestale alla presenza dell'agjudicatario, o suo rappresentante, e del responsabile dell'utilizzazione, con l'assistenza del custode forestale della zona al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco" rilasciato dal Servizio Foreste, e potrà aver luogo:

a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell'Autorità Forestale indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi martellati o assegnati da tagliare; eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.); epoca e modalità particolari per il taglio, la fatturazione, l'avvallamento, la concentrazione e l'esbosco del materiale legnoso (smussature, sramature ecc.); le vie e i mezzi d'esbosco e di trasporto, i sentieri d'accesso, ecc.; i mezzi particolari di protezione del soprassuolo; stato e modalità d'uso di altre eventuali infrastrutture.

b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel verbale di consegna.

4. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio su richiesta dell'Ente venditore e ad essa dovranno intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro e cioè senza adire le vie legali,

MODALITA' DELL'UTILIZZAZIONE

art. 23

1. Se non vi sono clausole contrarie nel verbale di assegno o di consegna, le piante d'alto fusto saranno tagliate tutte di seguito e senza interruzione. Esse si recideranno rasente terra o comunque ad un'altezza da terra, misurata a monte, non superiore ad un decimo del diametro della ceppaia, salvo che ciò renda impossibile il rilascio del necessario scalino tra piano della tacca di direzione e taglio di abbattimento.

2. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto in modo che sia sempre visibile e distinto.

3. Nei boschi cedui dovrà eseguirsi il taglio dei polloni a norma delle leggi e regolamenti forestali in vigore, curando la ricappatura - o taglio a fior di terra - delle ceppaie vecchie e deperienti ed il taglio di monconi residuati da utilizzazioni male eseguite od intralci in seguito ad eccessivo pascolo.

4. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.

5. Nell'abbattere gli alberi o nel tagliare i polloni si dovrà ricorrere, ove occorra, alla preventiva loro sramatura, all'uso di funi, per regolare la direzione di caduta e a tutti gli altri mezzi che possono eventualmente essere suggeriti dal personale forestale per non rompere, scortecciare o danneggiare in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.

6. Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante.

7. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanesse impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine con l'uso del verricello o di altro mezzo idoneo prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.

art. 24

1. Resta convenuto che l'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo rimanendo il disposto dell'art. 35 per quanto riguarda i danni evitabili.

2. Nel caso che il bosco in cui ha luogo la tagliata si verifichino schianti meteorici di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che

al venditore sulla base dei prezzi in contratto un risarcimento equivalente al valore di vendita della massa legnosa di tali materiali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.

3. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno un metro. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri sei o quella di metri dodici saranno misurati in due o più spartiti di lunghezza non superiore ai sei metri e così saranno conteggiati. Sono escluse dalla misurazione le regolari snussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato particolare d'oneri o sul verbale di consegna. La legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stereo in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo.

4. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.

5. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.

6. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:

a) a misura piena e quindi senza tarizzo;

b) con tarizzo prefissato, comprensivo di tutti i difetti;

c) con tarizzo a calcolo, applicando le tabelle in calce al presente Capitolato;

d) con tarizzo a calcolo per il guasto e prefissato per gli altri difetti;

e) sopra corteccia e con la successiva applicazione di una riduzione fissa

forfettaria pari al:

10% per abete bianco e abete rosso e cirnolo

14% per pino silvestre e pino nero

16% per il larice

8% per le latifoglie

f) ... altre modalità a scelta del Comune, secondo l'uso nella zona, da stabilirsi nel capitolato particolare.

1. Salvo casi eccezionali da valutarsi dall'Ente venditore, la misurazione dovrà procedere senza soluzioni di continuità.

2. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore.

3. Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e le qualifiche del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.

4. Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno, in parti uguali, sui contraenti.

5. La Giunta provinciale si riserva di controllare la regolarità delle operazioni di misurazione, conteggio e qualifica del legname, anche disponendo l'intervento dell'Autorità forestale, alla quale comunque dovrà essere trasmesso il verbale di cui al precedente art. 27, comma 1, comprensivo del pedilista.

ESBOSCO DEL LEGNAME

1. Salvo disposizioni diverse non si potrà procedere all'esbosco prima di aver portato a termine l'operazione di misurazione.

2. L'Ente venditore, su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini di cui all'art. 26 fissati nel verbale di assegno e su parere favorevole dell'Ufficio Distrettuale Forestale, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che effettivamente l'acquirente, per cause di forza maggiore non può ultimare i lavori entro i termini fissati.

3. Il legname o la legna non utilizzati o non sgombrati dal bosco, entro i termini fissati dal verbale d'assegno ed eventualmente prorogati come sopra, resteranno a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'acquirente indennità o compenso alcuno: oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà costringere, nelle vie di legge, il compratore a portare a termine l'utilizzazione e il compratore sarà obbligato, in tal senso, a pagare all'Ente venditore la pena di cui al punto 9) del seguente art. 35 per ogni giorno di ritardo sui termini inizialmente fissato o prorogati per l'utilizzazione.

1. Qualora nel bosco in utilizzazione avesse a manifestarsi un'infezione di parassiti, le ramaglie, i cimali e le corcece delle piante da utilizzare dovranno essere bruciate subito dopo l'abbattimento delle piante, usando tutte le cautele necessarie per impedire lo sviluppo di incendi. In caso di mancato adempimento, tale lavoro sarà eseguito d'ufficio a cura del proprietario del bosco e a spese dell'acquirente.

2. Qualora ostacolassero lo sviluppo di rinnovazione già affermata i cascani (ramaglie, corteccia e cimali) saranno raccolti e ammucchiati nei vuoti a cura dell'acquirente. In caso di inadempienza, provvederà il proprietario prelevando i fondi a ciò necessari dal deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario.

1. L'Ente venditore potrà, mediante pagamento di un importo da concordarsi con l'acquirente, far uso di eventuali costruzioni, scivoloni, teleferiche, ecc. per l'abbassamento dei rifiuti di taglio.

Gli impianti di cui sopra, dovranno essere eseguiti a regola d'arte, sui punti e con le direttive del maggiore comune vantaggio che, da parte dell'Autorità Forestale saranno dettate, dopo sentite le parti interessate.

1. E' proibito all'acquirente o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento delle piante e legna oltre i limiti dell'eseguita assegnazione; in caso di trasgressione egli incorrerà nella pena di multa pari al valore stimato dall'incaricato della verifica finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.

SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge le pene per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli a fianco citati, sono le seguenti:

del bosco si servirà a titolo indicativo nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.

art. 37

1. Ultimi, entro i termini stabiliti il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni, tramite l'Ente venditore, domanda di verifica finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore. Dette operazioni saranno effettuate dal Dirigente dei Servizi Foreste o da un suo delegato, con l'assistenza del personale forestale dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del bosco, alla presenza dell'acquirente o di un suo incaricato e del rappresentante del proprietario del bosco, preventivamente avvertiti.

2. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità Forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.

3. Il verbale di verifica finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni; nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato, dei verbali di assegno e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall'acquirente pagate entro quindici giorni dall'arrivo del verbale all'Ente venditore. Sarà facoltà dell'incaricato della verifica finale e di riconsegna del bosco far versare la somma di cui sopra al Fondo Forestale Provinciale.

4. Non è ammesso che le operazioni di verifica vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.

art. 38

1. Il Servizio Foreste potrà ordinare d'ufficio la verifica finale e la riconsegna del bosco all'Ente venditore qualora, scaduto il termine previsto dall'art. 37, esse non siano state richieste ed, in tal caso, anche senza preavvisare l'acquirente.

2. La cauzione prestata dall'acquirente giusto l'art. 16 del presente capitolato, non potrà essere restituita prima che il verbale di verifica della tagliata non sia stato ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e prima che l'acquirente abbia pagati tutti i compensi, penalità ed indennizzi fissati nel verbale stesso.

TABELLA PER GIUDICARE LA PERDITA DI VOLUME DA
 ATTRIBUIRE AI TOPPI (PEZZI) DA SEGÀ DIFETTOSI, IN PER
 CENTO DEL LORO VOLUME, IN OCCASIONE DI MISURAZIONE DI
 LOTTI VENDUTI IN PIEDI.

1) Sarà valutata una perdita del 20% del volume:

- a) per un cono di guasto che non superi 1/2 del diametro della base in cui il guasto appare e purché non si manifesti anche sulla base opposta;
- b) per cavità (buchi) di ogni genere quando sono profonde non meno di 1/5 del diametro del tronco;
- c) per nodi morti (rami o groppi morti) con corteccia inclusa nel legno, quando il pezzo ne contenga almeno 10 per metro di fusto;
- d) per fori di insetti, picchi od altra causa, quando i fori siano profondi più di 2 cm.

2) Sarà valutata una perdita del 40% del volume:

- a) per un cono guasto che superi la metà del diametro del pezzo, ovvero lo superi anche solo di 1/4 ma si manifesti su entrambe le basi;
- b) per i pezzi curvi quando la saetta della curva (rientranza) è oltre 1/4 del diametro medio del tronco; si fa eccezione per i pezzi di larice curvi, che però abbiano diametro non inferiore a cm. 30;
- c) per nodi morti con corteccia inclusa nel legno, quando il pezzo ne contenga almeno 15 per metro di fusto;
- d) per pezzi particolarmente conici (diametro in punta pari o inferiore a 1/2 del diametro del calcio);
- e) per due differenti difetti fra quelli indicati al punto 1) sullo stesso pezzo;
- f) per pezzi di diametro inferiore a 18 cm.

In ogni caso si intende per "guasto" il materiale legnoso alterato ma che "tiene il chiodo". Diversamente il pezzo deve essere considerato legna da ardere.

Approvato dal Consiglio comunale in seduta del 17 aprile 1998 con deliberazione n. 13.

Il Sindaco

F.to Micheli dott. Roberto

Il Segretario comunale

F.to Clementi dott. Ivano

Pubblicato all'Albo comunale, a termini dell'art. 100 del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L., per dieci giorni consecutivi dal 04 maggio 1998 al 14 maggio 1998

Il Segretario comunale

F.to Clementi dott. Ivano

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. 4458/2.C

Trento, 15.05.98

Pubblicato, a termini dell'art. 10 dello Statuto comunale, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo comunale e depositato nella Segreteria comunale dal 28.05.98 al 12.06.98.

Scurelle, li 13.05.98

Il Segretario comunale
Il SEGRETARIO

~~F.to Clementi dott. Ivano~~